

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/DBF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Preliminare Coppa Italia Primavera Women

Risultati gare del 5, 6 Settembre 2026 – 1° turno

CATANIA F.C. S.R.L.	WOMEN HELLAS VERONA	3 - 2
FEMMINILE LUMEZZANE SSDSR	CESENA FC	3 - 0
FROSINONE CALCIO S.R.L.	VENEZIA F.C. S.P.A.	6 - 0
MONCALIERI WOMEN SSDARL	BRESCIA CALCIO FEMMINILE	2 - 0
SAN MARINO ACADEMY	BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	0 - 3
VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L.	RES DONNA ROMA S.S.D. ARL	2 - 5

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta dell'8 settembre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Preliminare Coppa Italia Primavera Women

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 5, 6 Settembre 2026

Gara FROSINONE CALCIO S.R.L. - VENEZIA F.C. S.P.A.

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che dai documenti ufficiali della gara in questione, e in particolare dal referto dell'arbitro e dalla sezione "Distinta" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, emerge come la Soc. VENEZIA F.C. S.P.A. abbia inserito in distinta tra le titolari le calciatrici Sara MESCOLA nata il 21/10/2007, con il n. 3, e Emma COMPAGNO nata il 5/5/2007 con il n. 6;

tenuto conto che il Regolamento della Competizione (regolamento Coppa Italia Primavera 2026-2027), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 243/A F.I.G.C. del 27 maggio 2026, alla Lettera "L" punto n. 5 (Partecipazione delle calciatrici) dispone che "Potranno essere inserite negli elenchi di gara esclusivamente le calciatrici nate dal 1° gennaio 2008 in poi"; Disponendo, altresì, che "l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva";

ritenuto che, pertanto le due calciatrici non avevano titolo per essere inserite in distinta e che applicazione l'art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole). Sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

rilevato altresì che il punteggio conseguito sul campo è stato di 6-0 in favore del Frosinone e che, pertanto, dovrà essere confermato il risultato conseguito e in applicazione della predetta norma del CGS, la società VENEZIA F.C. S.P.A. dovrà essere sanzionata con un'ammenda;

ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, dev'essere sanzionato anche il dirigente accompagnatore, il Sig. Omar LIVA e il Sig. Mauro NAN, avendo la società VENEZIA F.C. S.P.A. erroneamente inserito due dirigenti accompagnatori in distinta, per avere consentito l'impiego nella gara in questione di due calciatrici che non avevano titolo per prendervi parte.

Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 66, comma 1, lett. a) CGS,

P.Q.M.

a) delibera di infliggere alla Soc. **VENEZIA F.C. S.P.A.** l'ammenda di € 400,00

b) commina ai dirigenti accompagnatori, i Sigg.ri Omar LIVA e Mauro NAN, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15 settembre 2026

Gara VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L. - RES DONNA ROMA S.S.D. ARL

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

- rilevato che dai documenti ufficiali della gara in questione, e in particolare dal referto dell'arbitro e dalla sezione "Distinta" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, emerge come la Soc. VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L. abbia inserito in distinta le calciatrici Giorgia ANTONIAZZI nata il 28/2/2007, con il n. 16, e Anna BALDISSEROTTO nata il 26/02/2007 con il n. 17;
- tenuto conto che il Regolamento della Competizione (regolamento Coppa Italia Primavera 2026-2027), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 243/A F.I.G.C. del 27 maggio 2026, alla Lettera "L" punto n. 5 (Partecipazione delle calciatrici) dispone che "Potranno essere inserite negli elenchi di gara esclusivamente le calciatrici nate dal 1° gennaio 2008 in poi". Disponendo, altresì, che "l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva";
- ritenuto che, pertanto le due calciatrici non avevano titolo per essere inserite in distinta e che applicazione l'art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole). Sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
- rilevato altresì che il punteggio conseguito sul campo è stato di 2-5 in favore della RES ROMA e che, pertanto, dovrà essere confermato il risultato conseguito e in applicazione della predetta norma del CGS, pertanto, la società VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L. dovrà essere sanzionata con un'ammenda;
- ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, deve essere sanzionato anche il Sig. Mattia RAVELLI, dirigente accompagnatore della società VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L. per avere inserito nella distinta di gara in questione le due calciatrici;

Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 66, comma 1, lett. a) CGS,

P.Q.M.

a) delibera di infliggere alla Soc. **VICENZA WOMEN'S** l'ammenda di € 400,00

b) commina al dirigente accompagnatore, Sig. Mattia RAVELLI l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15 settembre 2026.

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 100,00 **FROSINONE CALCIO S.R.L.**,
Per assenza del Dirigente addetto agli Ufficiali di gara.

Ammenda di € 100,00 **MONCALIERI WOMEN SSDARL**,
Per assenza del Dirigente addetto agli Ufficiali di gara.

Ammonizione alla società **VENEZIA F.C. S.P.A.**,
Per aver, in violazione dell'art. 66 NOIF, inserito nella distinta della squadra due tesserati con la funzione di Dirigente accompagnatore.

Ammenda di € 200,00 **VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L.**,
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DELLE CALCIATRICI

AMMONIZIONI

Prima Sanzione Diffida

CRIMI CLELIA (CATANIA F.C. S.R.L.)
DE ANGELIS CAMILLA (RES DONNA ROMA S.S.D. ARL)
GIAQUINTA BRENDA CHANEL (CATANIA F.C. S.R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

2° TURNO PRELIMINARE COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN

All'esito delle gare del 5 e 6 settembre 2026 e di quanto stabilito dal Comunicati Ufficiali n.243/A del 27 maggio 2026 le gare del secondo turno preliminare della Coppa Italia Primavera Women si svolgeranno come di seguito indicato:

13 settembre 2026 – ore 15:00

FROSINONE CALCIO S.r.l. – GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A.

MONCALIERI WOMEN SSDARL - FC FEMMINILE LUMEZZANE SSD S.r.l.

RES DONNA ROMA SSDARL – ACF CALCIO F. AREZZO S.r.l.

CATANIA FC S.r.l. - BOLOGNA FC 1909 S.p.A.

Pubblicato in Roma l'8 Settembre 2026

IL SEGRETARIO
Elisabetta Maria Lauri

LA PRESIDENTE
Laura Tinari